

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 02/04/2019

FATTO

Con reclamo del 03.10.2018, i ricorrenti contestavano la fondatezza dell'eccepita prescrizione del diritto al rimborso di un buono fruttifero di euro 250,00 emesso in data 28.06.2001, serie AA2. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adivano questo Arbitro e chiedevano l'accertamento del diritto al rimborso anche in ragione dell'assenza di qualsiasi informazione sulla scadenza del titolo.

L'intermediario si costituiva ritualmente e, deduceva l'appartenenza del buono alla serie AA2, la durata settennale, con decorrenza del termine di prescrizione decennale a partire dall'anno di scadenza del titolo, concludendo per il rigetto del ricorso.

Nella riunione del 30.01.2019, il Collegio sospendeva la decisione a causa della rimessione al Collegio di coordinamento della questione relativa all'interpretazione della disposizione relativa alla decorrenza della prescrizione.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto alla riscossione di un buono fruttiferi della serie "AA2". Sia sul fronte che sul retro del buono è riportata la dicitura "a termine" con l'indicazione della serie di appartenenza apposta a mano sul retro (non asseverata da alcun timbro o firma dell'emittente). La serie è altresì ricavabile dalla data di emissione (28.06.2001) indicata dal timbro apposto sul retro del buono.

I buoni della serie AA2 sono regolamentati dal predetto D.M. Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 29 marzo 2001, pubblicato sulla G.U. e sul sito www.internetccddpp.it e, ex del predetto decreto, art. 8, *possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, con un interesse lordo del 40% del capitale sottoscritto*», con espressa statuizione.

I buoni fruttiferi posti a base del ricorso sono sottoposti, ex art. 8 D.M. 19 dicembre 2000, alla prescrizione dei diritti *«trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi»*.

Come statuito dal Collegio di coordinamento (decisione 21 marzo 2019) *«la data di scadenza va individuata nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell'emissione»*. Infatti, *«la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all'anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell'anno solare di emissione dei buoni»* anche in considerazione del rilievo che tale interpretazione *«basandosi esclusivamente sulla lettera della disposizione, in quanto tale immediatamente comprensibile, appare, in un contesto normativo non perfettamente trasparente, adeguata a garantire la maggior tutela per il risparmiatore, in sintonia con i principi dell'Ordinamento in materia, tra i quali quelli sanciti dalla normativa costituzionale di tutela del risparmio, di cui all'art. 47, comma 1, della Carta costituzionale»*.

In questa direzione, la domanda del ricorrente, non è prescritta perché il cliente ha richiesto il rimborso prima del 31.12.2018.

Pertanto, il ricorrente ha diritto alla riscossione dei buoni fruttiferi.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla riscossione dei buoni fruttiferi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO